

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 9

[1r]*
N. 9

Minute proposizioni del senator Gianni e varj allegati del 26 novembre 1781 in conseguenza dell'allegato di S.A.R. di n. 9

[2r]

¹Altezza Reale,

ho obbedito alla commissione ingiuntami vocalmente et ho l'onore di presentare a V.A.R. quel poco che ho saputo immaginare nel corso di brevi giorni per accumulare un abbozzo dell'atto da pubblicarsi come fondazione della nuova forma di governo relativa alli corpi di rappresentanza pubblica e dell'universale dello Stato.

Troverà forse V.A.R. che in qualche cosa non sostanziale mi sono partito dal piano generale che ebbi l'onore di presentarLe sotto di 9 maggio 1779, e dalli *Ricordi addizionali* del 16 del medesimo mese, ma da un disegno in forma di punti generali ad un disteso che concluda il dargli esecuzione è raro che non si trovi e non vi abbisogni qualche differenza.

Adesso che mi sono trovato ulteriormente istruito e più incoraggiato dalli *Punti ed osservazioni* e dalle profonde massime che è piaciuto a V.A.R. di comunicarmi con i di Lei laboriosi scritti, che ho l'onore di ritornare annessi, mi è riescito di impinguare un disteso il quale contiene le idee ed i sentimenti che per quanto [2v] ho saputo concepire formavano la sostanza e le espressioni delli scritti predetti.

Confesso con dispiacere che tutta la mia ingenua consolazione per un pensiero veramente degno dell'animo e della mente di V.A.R. viene amareggiata dalla persuasione di non poterne sperare una felice riuscita.

Io non vedo il Paese punto disposto a ricevere la forma di governo immaginata ed approfittarne in favore dello scopo massimo cui essa tende.

Da più di due secoli e con atti troppo frequenti la Toscana è stata divisa da una costante diffidenza fra il Trono ed il popolo sotto i passati governi e troppo spesso, poi, intervenendo nel corpo ministeriale gli errori o le passioni, fu trascurata quella conciliazione dell'amore pubblico e quella fiducia reciproca sulla quale poteva adesso assicurarsi ogni speranza.

Se io repeto questi miei sentimenti espressi nell'1779 spero che V.A.R. saprà perdonarlo allo zelo che me li fa concepire se non Le piacerà di accoglierli.

Un affare di questa importanza vuole che io supplichi umilmente la R.A.V. a degnarsi di sentire persone più illuminate di me e non tenere il mio disteso altro [3r] che come un abbozzo da dare materia alla correzione.

Ho obbedito alli veneratissimi comandamenti di V.A.R. e se ho commessi errori non ho saputo conoscerli, ancorché conoscendo la difficoltà di evitarli in un'opera troppo pericolosa per la mia debolezza.

E profondamente inchinato, ho l'onore di baciare la regia veste.

Di Vostra Altezza Reale
di casa 26 novembre 1781
umilissimo servo e suddito
Francesco Maria Gianni

* Cc. 64 non numerate; bianche 9, 27-30, 51, 53, 55, 57, 59, 63-64.

¹ Copia della lettera in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 16, cc. 649r-651r.

[4r]

Ricordi per V.A.R. sullo sbozzo per lo stabilimento della rappresentanza di Stato²

1. Sarà opportuno che V.A.R. si degni indicare come Le piaccia di restar servito per provvedere al caso che la Costituzione venisse trasgredita in qualche atto, e qui la nullità dell'atto ne viene di sua natura, ma bisognerebbe che in un tribunale meramente civico si potessero perseguire quelli che declinassero dalla Costituzione. E per tale effetto crederei che il giudizio fosse da rimettersi alla Assemblea limitandogli soltanto la facoltà delle pene, quali si potrebbero ridurre alla sospensione per minore o maggior tempo [4v] o per sempre dalli uffizi comunitativi provinciali e nazionali, oppure da alcuno di essi solamente, procedendo con questi gradi fino alla massima pena che consistesse nella perdita temporaria o perpetua della cittadinanza e della nobiltà a tutti gli effetti.

2. Il modello del conteggio generale che dovrà cadere ogni anno sotto l'ispezione dell'Assemblea è il medesimo che nel 1779 presentai a V.A.R. per la Depositeria ed ottenne approvazione, sicché non deve far maraviglia se vi si trovano titoli che una volta non si vedranno più, ma basterà che V.A.R. si degni di vedere se Le piaccia di confermare questo modello nella sostanza, cioè nelle due principali distinzioni di interessi regi, o sia dello Stato, e di interessi della [5r] Corona, o siano personali del Sovrano, con tenere anche fermo che il conto mostri le entrate percette, la loro erogazione nei titoli di confronto ed i rispettivi avanzi, deficienze, arretrazioni o anticipazioni poiché i titoli e le rubriche di subalterna condizione non si possono descrivere altro che tali quali si troveranno gl'interessi predetti al tempo che per la prima volta dovrà pubblicarsi il conto.

3. Qui annessa sarà una nota delle spese e pagamenti cui bisognerà assolutamente pensare, altrimenti nulla riuscirebbe o passerebbe per un disastro e per un nuovo aggravio tutto lo stabilimento, oppure caderebbero i posti dispendiosi solamente in mano all'ricchi capaci di sostenere le spese rispettive. E tanto basta per concepire che presto non [5v] esisterebbe più altro che in apparenza il sublime stabilimento il quale ha bisogno appunto di sussistere nella sostanza dei principi che lo hanno generato.

Io credo che non sia eccessiva la somma delle suddette spese, e se la dovesse soffrire tacitamente lo Stato intiero fra gli aggravii della Depositeria non crederei che fosse inopportuno, ma conviene che V.A.R. abbia la clemenza di dichiararlo ed allora può farsene un articolo della pubblicazione.

4. Vedrà V.A.R. che ho supposta nel disteso una notificazione istruttiva con la quale il luogotenente all'arrivo delli rappresentanti provinciali gli possa avvertire delle funzioni che devono fare e di quanto devono praticare personalmente nell'ingresso ed intervento al loro ufficio [6r], e qui ho creduto non dovere impinguare inutilmente il disteso con descrizione di funzioni di pompa tanto civile che ecclesiastica o di semplice formalità, pensando che in tal forma ogni anno, secondo gli ordini di V.A.R., potrà decorarsi più o meno questa solenne festività toscana secondo le circostanze, tanto più che la medesima comparirà tanto connessa con le funzioni del san Giovanni da risvegliare forte qualche idea di riforma che renda migliore e più plausibile uno spettacolo pubblico il quale diventa oggetto interessante in un Paese che ha bisogno di spettacoli piacevoli a tutti i ceti.

5. Annesse ho l'onore di presentare alcune formule et esemplificazioni poiché ho creduto che senza fissare una formula delle commissioni tanto [6v] comunitative che provinciali, e così delle arringhe e petizioni, se ne sarebbero trovate troppe malamente o dubbiamente concepite tanto da non potersi mandare a partito per l'affermativa o negativa, come ho veduto accadere in alcuni magistrati comunitativi dove i cancellieri, per correggere l'ignoranza dei residenti che si sono male spiegati quantunque abbiano ben pensato, riducono in termini di affermativa o negativa la p[r]oposizione da ballottarsi e sfigurano affatto l'intenzione del promuovente, ed anche con questo mezzo padroneggiano le comunità; oltre a tanti altri per i quali le comunità medesime sono ridotte a

² Copia dei Ricordi in ASF, Segreteria di Gabinetto, App. A, 10, ins. 16, cc. 692r-696r.

congressi insignificanti dove i residenti intervengono per non pagare le penali e votano secondo [7r] i suggerimenti dei cancellieri.

Sicché senza tali formule o esemplificazioni ho temuto che si sarebbero stordite le adunanze con delle vaghe dissertazioni egualmente inutili, litterarie o artificiose che sieno; oppure si sarebbero vedute in goffo linguaggio o mal connesso stile le migliori proposizioni dello zelo, disprezzate o non attese, e così scoraggi[a]to ognuno dal parlare.

6. Ho lasciato in bianco la descrizione delle provincie con le rispettive comunità che le debbono comporre perchè non sono sicuro di averle bene nominate tutte, mentre servendomi delle notizie che mi trovo devo temere che sieno incomplete perchè ho sentito dire che qualche comunità, dopo designata nei regolamenti pubblicati, è stata diminuita [7v] o accresciuta nei territori suoi componenti, come anche alcuna formata di nuovo o intieramente separata da altre.

7. Livorno, Barga e Portoferraio, che compariscono come comunità sciolte da ogni provincia, richiedono qualche particolare provvedimento il quale non può dependere altro che dalla determinazione di V.A.R.; e così resterà a vedere se Le piaccia di ordinare che le dette comunità mandino separatamente il loro rappresentante all'Assemblea generale oppure mandino il loro oratore con le loro particolari commissioni all'adunanza provinciale di Pisa; e così verrebbero riunite all'adunanza della provincia pisana, ma per non offendere i loro interessi, che sono troppo diversi da quelli delle altre provincie [8r] crederei che convenisse per miglior partito l'ordinare che le commissioni delle comunità suddette sieno pubblicate nell'adunanza provinciale di Pisa e senza mandarsi a partito vengano date al rappresentante di Pisa che ne renda conto tali quali all'Assemblea generale.

A 26 9mbre 1781
umilissimo servo e suddito
Francesco Maria Gianni

[10r]

Sbozzo per S.A.R. presentato a 26 9mbre 1781³

1. Da che piacque alla Divina Provvidenza il permettere che ascendessimo alla sovranità del Granducato di Toscana riconobbamo Nostro principale dovere il fare sperimentare alli Nostri amatissimi sudditi un governo che sotto l'osservanza della santa religione cattolica assicurasse loro la possibile felicità umana nel carattere dell'onesta libertà civile.

2. Quindi osservando la legislazione delli passati governi e l'originale loro costituzione vedemmo con sommo Nostro rincrescimento che, per l'infelicità [10v] dei tempi e le turbolenze tra le quali fu stabilito il Trono della estinta discendenza, si era creato un governo senza legge fondamentale ed interamente arbitrario, d'onde anche una violenta ed oppressiva amministrazione ne discese.

3. Un tale aspetto, che mostrava l'infelicità del Trono e la misera condizione dello Stato, non poteva tollerarsi con sguardo indifferente nell'animo Nostro, persuaso che non può sussistere felicemente uno Stato o Governo senza una legge che determini tra il pubblico ed il Sovrano l'autorità et i diritti delle parti, rispettivamente e senza che il corpo dei sudditi interessato nella prosperità comune usi di tutto il suo diritto naturale ed abbia l'attività di proporre o chiedere ciò che gli possa giovare, come di rappresentare e rigettare ciò che gli nuocesse.

[11r] 4. Su queste massime sinceramente adottate fu scopo delle Nostre applicazioni e premure lo sciogliere il commercio dai legami di una soggezione ingiuriosa all'esercizio delle lecite industrie ed il risvegliare tra i Nostri sudditi l'idea delli interessi pubblici e lo zelo del bene comune che erano oggetti dimenticati o ignoti o con timide voci soltanto pronunziati.

5. A tale effetto abbiamo aboliti gli stabilimenti di Abbondanza e di Grascia con tutte le loro leggi e sistemi che gli fondarono a scapito di quel popolo cui intesero di dare soccorso.

6. Abbiamo possibilmente ridotte ad uniformità le distinzioni e varietà di metodi nelle amministrazioni pubbliche delli diversi luoghi dello Stato che si regolavano con leggi e regole non solo differenti come talora anche opposte fra di loro e spesso [11v] nocive vicendevolmente.

7. Abbiamo rispettivamente soppresse le gabelle sopra alli generi circolanti per l'interno dello Stato e favorita l'estrazione delle manifatture, grasce e bestiami per fuori di Stato, onde in questa libertà e facilità di contrattazioni una nuova sorgente di profitti potesse ritrovarsi.

8. Con i nuovi regolamenti comunitativi abbiamo inteso di stabilire nelle comunità una forma di amministrazione civica confidata allo zelo delli comunisti ed alla autorità dei voti delle magistrature composte di individui tutti interessati nelli effetti resultanti dalle loro risoluzioni libere et indipendenti, assicurando intanto le comunità dalle imposizioni arbitrarie di chiesto annuo come dalle comandate personali e dalle tasse di testatici, di famiglia e di bestie mediante l'aver fissata una moderata [12r] tassa di redenzione invariabile, oltre all'aver condonati molti delli loro debiti arretrati e fatti esattamente pagare i loro crediti.

9. Parimente, con le mire predette abbiamo fatto consegnare alla libera amministrazione delli interessati nelle operazioni attorno alli fiumi la direzione e l'economia delle diverse aziende che in abbondanza mostruosa esistevano sotto il titolo di imposizioni dei fiumi e rispettivamente fossi e scoli particolari, liberandole dalla dipendenza della Camera di comunità in Firenze e dall'Uffizio dei fossi di Pisa, come dall'Uffizio dei fiumi e strade di Pistoja.

10. Dopo tali provvedimenti, tendenti ad eccitare nel pubblico sentimenti di onesta libertà civile e costumi di applicazione alli interessi comuni, vogliamo sperare [12v] che sia giunto il tempo di creare opportunamente e stabilire come per il presente atto intendiamo di creare una Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l'estensione del Granducato di Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le Nostre originali facoltà e con piena cognizione dell'importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo stabilire e conservare tanto per Noi quanto per i Nostri successori.

³ Copia dello *Sbozzo* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 16, cc. 653-673, 677-691.

11. Con i sopraindicati sentimenti dell'animo Nostro intendiamo di restituire a tutti i sudditi del Nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale per intervenire validamente a celebrare ed accettare il presente atto in tutte le sue parti, non ostante tutto ciò che direttamente o indirettamente potesse [13r] addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte per mezzo di altri atti o consensi tanto taciti che espressi, e così generali come particolari, e benché autenticati dalle più solenni formalità di pubbliche e notorie funzioni, poiché renunziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi e dichiariamo che né i viventi Nostri sudditi, né i loro autori potevano spogliarsi legittimamente delle facoltà umane delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello Stato che fu la loro patria.

12. In ordine a quanto sopra intendiamo di riassumere nei suoi veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per Noi e per i Nostri successori e di conferire all'intero corpo delli Nostri carissimi Stati le loro originali e libere facoltà [13v] di intervenire validamente e con ogni più legittimo diritto mediante il loro voto pubblico a tutti gli atti di governo e di legislazione nei quali l'universale dello Stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario.

13. Quindi, considerando la sovranità come rappresentata in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante gli atti della di Lui volontà, la quale non può giustamente essere diretta ad altri oggetti che di beneficio comune ad Esso con i Suoi popoli, aviamo risoluto che l'universale del Granducato venga rappresentato da un corpo di persone liberamente elette dalle provincie con il voto delle comunità comprese nelle provincie rispettivamente, così che la voce del pubblico e la volontà del Sovrano concordino le più utili risoluzioni per formare [14r] il più sano e giusto governo senza che l'una possa esser valida contradicente all'altra, ma si contengano nei limiti che vengono prescritti dalla seguente Costituzione.

Costituzione

14. Primieramente, non potrà variarsi in modo alcuno l'ordine di successione alla sovranità del Granducato devoluta alla Nostra discendenza secondo che attualmente si trova stabilito.

15. Tutti i successori al trono di Toscana dovranno ratificare interamente il presente atto alla presenza del corpo intero rappresentante lo Stato e giurare l'osservanza della presente Costituzione, o legge fondamentale prima di potere essere riconosciuti come sovrani.

16. L'autorità sovrana riconosce il più sacro titolo della sua [14v] legittimità dalli benefici che procura alli Stati confidatigli e dalla giusta soddisfazione dei sudditi, che àno diritto ad un buon governo, e perciò i limiti dell'autorità medesima devono essere determinati dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale, la costanza nelle massime fondamentali e la tranquillità dei popoli nel pacifico godimento delli loro beni e nell'onesto esercizio delle facoltà delli individui.

17. Così per determinare l'autorità suprema in Toscana adeguatamente alla qualità e circostanze del paese non meno che all'indole nazionale intendiamo di prescriberne i limiti nelli principali oggetti mediante le seguenti disposizioni.

18. Non potrà farsi per qualunque titolo o motivo smembramento alcuno di qualunque porzione [15r] dell'attuale dominio di Toscana, né su quello ammettere, ricevere o stipulare ipoteca o gravame di qualunque sorta, e fatto dovrà aversi per nullo, illecito et invalido a tutti gli effetti.

19. Non potrà alterarsi in modo alcuno il presente stato di neutralità né dichiarare o fare la guerra con alcuna potenza e così neppure prender parte, interesse, o favore tanto direttamente che indirettamente nelle ostilità o nelle guerre altrui, come parimente trattare né concludere alleanze, soccorsi attivi né passivi in denari, roba o truppe senza il libero consenso del corpo rappresentante lo Stato ed in quelli precisi termini e condizioni con cui acconsentisse.

20 Parimente, sotto verun titolo non potranno fabbricarsi fortezze né accrescere quelle già [15v] esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché a spese proprie del Sovrano e senza aggravio delle casse destinate a supplire alle spese dello Stato, come neppure potranno

mandarsi fuori di Toscana truppe nazionali né per motivo o pretesto alcuno aumentare, anche per breve tempo, il piede o numero delle truppe di ogni sorte oltre al loro piede attuale.

21. Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro regolamenti et ordinazioni attualmente veglianti.

22. Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij et altri simili patrimonj comunitativi, e specialmente dove lasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate e uscite e la [16r] la facoltà di distribuire ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono le comandate di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri successivi ordini relativi alli medesimi viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative.

23. Dovrà in simile modo restare invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme e provincia inferiore dello Stato di Siena mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.

[16v] 24. Vogliamo pure che non si possa variare in parte alcuna, né per legge né di fatto, l'attuale sistema di Livorno, e specialmente dove concerne la franchigia del porto ed i privilegi accordati alle Nazioni.

25. Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizi tanto civili che criminali senza alterazione, e tanto nella capitale che nelle provincie, come pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali e loro tribunali, che non potranno aumentarsi di numero né moltiplicare i loro impiegati di qualunque carattere.

26. E nelli giudizi civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi senza eccezione alcuna.

27. Come pure nelle cause criminali e nel giudizio dei delitti [17r] e nella condanna dei rei [non] dovrà intervenire in modo alcuno l'autorità predetta, ma dovranno puramente e con sana e costante intelligenza osservarsi le leggi e secondo quelle ordinare i processi e pronunziare le sentenze senza allontanarsi dallo stile, tanto nel modo di procedere che di sentenziare, dove sia diretto a moderare le pene imposte o alleggerire i patimenti e gli aggravi delle processure.

28. Intendiamo che sia generalmente abolita la pena di morte in deroga a qualunque legge che la imponesse, come pure l'uso di qualunque specie di tortura ed ogni sorta di sevizie, tanto contro gli accusati che contro i testimoni o complici.

29. Non potranno crearsi nuovi feudi o costituirne di più a quelli già esistenti nel territorio di Toscana.

[17v] 30. E come è stata fatta con piena Nostra cognizione una nota che distingue le entrate et assegnamenti attuali delle rendite dello Stato da quelle di proprio patrimonio o persona del sovrano, sotto il titolo rispettivamente di "Conto regio" e "Conto della Corona", così la rendiamo palese al pubblico in piè del presente, classata nei titoli che la costituiscono, per dimostrare i capi delle rendite e gli articoli di servizio e di erogazione cui i rispettivi assegnamenti sono dedicati.

31. In ordine alla suddetta nota e classazione non potrà mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri, poiché dichiariamo che l'importare [18r] delle pensioni suddette è gravoso ma lo abbiamo riguardato come inevitabile nei molti casi che le riforme fatte inducevano danni a molte persone degne di tale soccorso.

32. Con la norma della suddetta nota e secondo la sua classazione dovrà ogn'anno rendersi conto al corpo delli Stati del percolato e dello speso come dell'avanzato o dell'arretrato, e ciò mediante tutte le notizie, informazioni, discarichi, schiarimenti e giustificazioni che il corpo predetto richiedesse all'effetto di potere risolvere per l'approvazione o promuovere quelle ulteriori istanze e deliberazioni che giudicasse opportune ad un miglior impiego delle rendite pubbliche.

33. Non potranno promiscuarsi le rendite e spese delle suddette due distinzioni o conti, [18v] anzi dovrà sempre rendersene conto separatamente ed in forma di confronto tra i titoli di assegnamenti ed i titoli di erogazione.

34. Ma non sarà soggetto a tale rendimento di conto la nota delle rendite e spese della Corona quando per supplire interamente agli articoli di suo carico non sarà stato fatto in alcuna porzione uso del denaro o assegnamenti di pertinenza del conto regio o sia dello Stato.

35. Non potrà farsi alienazione del patrimonio della Corona né in tutto né in parte senza equivalente reinvestimento in fondi cauti e sicuri, salvo da questa disposizione il continuare l'allivellazione dei beni stabili non destinati al servizio et uso della Corte, poiché in questa parte vogliamo che la detta allivellazione si compisca sul piede e norma già intrapresa, essendo stata Nostra principale intenzione in tale operazione il promuovere la prosperità della campagna mediante lo stabilimento di famiglie rurali libere dalla dipendenza colonica opposta all'avanzamento dell'industria e della popolazione.

36. Dovrà conservarsi sul piede attuale e secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche e la percezione delle medesime senza alterarne la sostanza né la forma, e quelle esistenti non si potranno aumentare né imporne delle nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche [19v] particolare urgenza.

37. Dichiarando specialmente che neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o beneficio universale, sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso, possa mai farsi o esigersi alcuna nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle veglianti.

38. Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto le esazioni delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicate agli bisogni dello Stato, né sotto nome di affitti, locazioni o altro di simile condizione, né a finanziari, impresari, tanto personalmente che rappresentati da compagnie o società di simile natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dipendenze che non [20r] devono aversi per violati mai in tutto quanto viene adesso stabilito e regolato.

39. E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, vincolo o ispezione l'attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonari già compresi nella giurisdizione delli soppressi tribunali di Grascia ed Abbondanza con qualunque titolo e per qualunque occasione, ancorché urgente o semplicemente temporaria e breve.

40. Mediante le sopraesposte disposizioni relative agli articoli principali quivi indicati intendiamo di avere limitato l'esercizio della autorità sovrana al consenso e voto del corpo rappresentante l'universale dello Stato, senza del quale non potrà avere [20v] luogo veruna ordinazione direttamente o indirettamente contraria alle disposizioni predette; e fatta sia nulla ed invalida, né sia lecito a veruno il darli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso per mezzo del voto predetto, ogni risoluzione avrà la sua piena e legittima validità nel carattere di volontà universale e concorde tra il Sovrano ed i sudditi.

41. Come prerogative particolari e precisi oggetti di libera autorità sovrana stabilischiamo che sieno e per tali si abbiano i seguenti, relativamente agli quali intesi in sano senso e senza vulnerazione delle limitazioni sopraindicate ogni ordinazione del Sovrano autenticamente palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame o bisogno di altro consenso [21r] o voto, cioè:

42. il supremo comando delle armi;

43. l'elezione delli uffiziali militari secondo i regolamenti sopracitati;

44. l'elezione delli giudici, tanto per i tribunali civili che criminali e di tutti gli altri ministri ed inservienti alli tribunali medesimi;

45. l'elezione di tutti i ministri nei dipartimenti supremi di Stato, di Giustizia, Milizia e Finanze e di tutti gli altri impiegati ed inservienti nelli dipartimenti medesimi o da essi dipendenti e tanto residenti in Toscana come alle corti estere o nelli porti di mare;

46. parimente, l'elezione di tutti i capi di uffizio, direttori o amministratori delle aziende regie o della Corona con tutti gli impiegati loro subalterni o inservienti, [21v] salvo sempre quanto appartiene alle comunità secondo i regolamenti comunitativi et altri ordini emanati in aumento o interpretazione dei medesimi;

47. la grazia dalle punizioni, che è la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre riservata alla libera volontà del Granduca e perciò da qualunque sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere totalmente o graziare parzialmente da qualunque pena imposta mediante l'autentica manifestazione della Sua volontà, la quale dovrà sempre avere piena esecuzione;

48. la collazione di tutti i benefizj di padronato regio o spettanti al patrimonio della Corona con l'esercizio di tutti i diritti che sono della natura di tali azioni;

[22r] 49. il libero esercizio di tutti i diritti, autorità e godimenti del Gran Maestro dell'Ordine di S. Stefano secondo che dallo statuto e dalle provvisioni e riforme posteriori ne viene investito ed a tenore delli regolamenti fatti per il governo del patrimonio dell'Ordine medesimo, tanto nell'economico quanto nel giurisdizionale;

50. e finalmente tutte le facultà di provvedere, regolare, moderare o determinare secondo i principi di un buon governo, da intendersi sempre a termini di tutto ciò che potesse aver luogo senza lesione sostanziale né formale delle materie limitate a risolversi e governarsi con il voto del corpo rappresentante lo Stato.

51. Passando quindi a costituire e creare il corpo della pubblica rappresentanza nell'universale del Granducato [22v] di Toscana come lo abbiamo indicato sopra, con tutte le prerogative, autorità, potestà ed attività opportune a farne le funzioni et adempire lo scopo della sua istituzione, intendiamo di prevalerci delle Nostre legittime facultà e specialmente di soddisfare alla Nostra persuasione dalla quale siamo convinti che in un buon governo il Sovrano non può avere migliore consiglio di quello che nasce dal voto del pubblico, né pienamente giusto può essere senza che la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente a chiedere, proporre ed ottenere ciò che gli giovi, ed a rigettare e riprovare ciò che gli nuocesse.

52. Così determiniamo che il corpo predetto contenga ed abbia, come per il presente atto [23r] intendiamo di conferirli ed in quanto occorra restituirli, quanta autorità, facultà, ragione o diritto naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti gli ordini ceti e gradi di persone di qualunque stato e condizione facienti la somma di tutti i sudditi del Granducato che sono e per i tempi saranno governati sotto le condizioni della presente Costituzione.

53. In questo carattere riguardiamo adesso il corpo predetto e determiniamo i limiti all'esercizio delle sue facultà come appresso.

54. Non potrà conoscere né votare in tutte le materie riservate alla libera volontà del Sovrano secondo l'indicazione fatta sopra et oggetti consecutivi, né in esse intrudersi o ad esse opporsi, ma occorrendo potrà soltanto supplicare [23v] rappresentando i danni che in qualche caso potessero essere stati inferiti all'universale o a qualche parte dello Stato e suoi sudditi.

55. In tutte le materie, poi, che vengono indicate sopra come articoli fondamentali da non potersi alterare validamente senza il consenso o voto del corpo predetto dovrà occuparsi con maturità ed i suoi componenti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare voti degni della soddisfazione pubblica e di quella fede che dovranno alle loro elezioni.

56. E sarà principale dovere del corpo predetto il proporre o domandare al Sovrano l'emanazione di nuove buone leggi o la riforma, abolizione o correzione delle veglianti o della forma della loro amministrazione in tutto o in quelle parti che fossero nocive o non [24r] utili allo Stato o a qualche parte di esso.

57. Parimente l'esaminare e riconoscere se tali o simili variazioni di legislazione o amministrazione che vengano esposte per parte del Sovrano alla consultazione e voto del corpo suddetto convengano al fine di quel vero ben pubblico cui saranno dirette e votare consecutivamente per l'approvazione, moderazione o ampliamento.

58. L'esaminare i conti dell'erario pubblico e riconoscere la percezione delle entrate e l'erogazione di esse nelle spese, lo stato del debito pubblico e tutto ciò in somma che si comprende nei termini di amministrazione o azienda economica dello Stato, con tutta la facultà e diritto di chiedere notizie, schiarimenti, dettagli, o discarico di [24v] qualunque regolare e giusto

dell'amministrazione accaduta nell'annata al Dipartimento regio delle finanze, dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta del corpo predetto.

59. Anche il proporre al Sovrano le pensioni di ricompensa o sussidio alli benemeriti nel servizio delli impieghi pubblici et il dare l'approvazione o dissenso a quelle che venissero per parte del Sovrano esposte al voto del corpo deve essere un oggetto di ponderazione e di risoluzione ~~diseendente~~ discendente dallo spirito del vero zelo che deve guidare tutte le pubbliche risoluzioni.

60. Una simile premura et uno zelo uguale devono animare il corpo rappresentante per riparare alle deviazioni del commercio che insorgessero o che prudentemente fossero da temersi, sempre che con [25r] l'opera del Governo e con le sue disposizioni fosse da provvedersi.

61. Agli errori et agli abusi che il tempo induce nella amministrazione della giustizia come della economia pubblica deve il corpo predetto aver cura che, mediante le di lui deliberazioni, venga rimediato eccitando la potestà sovrana ad unirsi nelle risoluzioni più efficaci per liberare i sudditi dalli gravi disordini che ne nascono a danno di tutti quando l'errore o l'abuso diventa costume.

62. L'inganno che insidia sempre il trono deforma le intenzioni dei sovrani e ne porta tutti i danni sopra alli sudditi, onde chi gli rappresenterà sotto la fede della presente Costituzione tutta diretta al bene dei [25v] popoli dovrà riguardare come un punto essenziale del corpo rappresentante l'illuminare il Sovrano col più saldo coraggio quando nei rispettivi casi fosse stato fatto o tentato contro l'interesse pubblico o contro la sicurezza e quiete dei popoli, poiché tali atti di zelo sono la testimonianza del più affettuoso omaggio che i sudditi possano rendere alla sovranità, così che a questo importante oggetto non si opponga né alcuna privata passione né quel timido, inopportuno silenzio che offende la volontà suprema ostentando di rispettarla.

63. E generalmente contemplando tutto ciò che il bene dello Stato richieda secondo le contingenze non si dovrà avere mai per escluso dai limiti delle facultà delle quali [26r] aviamo investito il complesso dei sudditi nel corpo predetto, oggetto alcuno influente nella pratica di un governo giusto, imparziale e giovevole a tutti gli onesti godimenti delli individui nella società.

64. Animato così il suddetto corpo di rappresentanza dalla qualità e facultà sopra attribuitegli, intendiamo di prescrivere la sua forma e regolarne le funzioni mediante le seguenti ordinazioni.

Ordinazioni

65. Primieramente, a comodo della situazione e condizione diversa dei luoghi compresi nel Granducato e dei loro varj interessi, bisogni e relazioni, ordiniamo che tutto quanto il dominio dei Nostri carissimi Stati si [26v] distingua e si suddivida nelle seguenti separate provincie unicamente a tutti gli effetti voluti e contemplati dal presente atto senza che si intenda fatta la minima alterazione o variazione a tutte le altre distinzioni e divisioni di giurisdizione o di pertinenza, come neppure alle unioni, aggregazioni, o altra qualunque circoscrizione di territorio ad altri effetti già destinata:

...

[31r] 66. Il suddetto corpo di rappresentanza universale dello Stato sarà formato di membri a tale effetto eletti dalle provincie mediante il voto delle comunità rispettivamente comprese nelle provincie medesime distinte sopra.

67. Ciascuna delle suddette comunità pertanto dovrà di anno in anno anticipatamente eleggere, con partito del Consiglio generale, un oratore alla adunanza provinciale, ed in quello così eletto rimettere e confidare il voto per l'elezione del rappresentante provinciale da mandarsi a suo tempo all'Assemblea generale.

68. Gli oratori comunitativi alle adunanze provinciali dovranno essere eletti per partito del Consiglio generale delle rispettive comunità mediante l'estrazione, da farsi [31v] di quattro polizze dalla borsa destinata per le tratte dei rispettivi magistrati, di rappresentanti delle comunità istesse e si dovranno rinnovare le estrazioni ed i partiti sino che alcuno di essi venga vinto per il partito

suddetto; e sia secolare o ecclesiastico, purché capace di risiedere personalmente nel magistrato di Priori rappresentanti la rispettiva comunità.

69. L'ufficio di oratore comunitativo non si potrà rifiutare altro che col pagamento di lire cento a beneficio della comunità e non sarà lecito farlo esercitare per mezzo di altri, e si dovranno anche, a scampo di accidenti, trarre et eleggere rispetti e poi procedere alla notificazione o avviso ed alle ulteriori tratte et elezioni, secondo [32r] la forma prescritta dai nuovi regolamenti comunitativi per la creazione di altri simili uffizi in caso di rifiuti.

70. Non potranno essere elette all'ufficio di oratore alle adunanze provinciali persone di qualsivoglia grado, stato o condizione che in qualunque forma fossero impiegati con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio, o con qualunque carattere o titolo al servizio dei tribunali di giustizia o di uffizi, come neppure quelli che godessero pensioni dell'erario regio o della Corona, escludendo da questa proibizione quelli che fossero arruolati o stipendiati nelle compagnie o corpi di truppa meramente civica, e dichiarando che non si debbono avere [32v] per compresi nella proibizione predetta quelli che fossero impiegati o stipendiati in uffizi di servizio della comunità o dei luoghi pij comunitativi dipendenti dal governo delle magistrature delle comunità medesime o a quelle subordinati per rendimento di conto.

71. Come viene disposto per altri uffizi comunitativi dalli nuovi regolamenti, anche all'ufficio di oratore di ciascuna comunità prima di fare l'estrazione e l'elezione dovrà essere stanziato per partito del Consiglio generale un discreto e conveniente onorario sufficiente a gratificarlo dell'incomodo ed indennizzarlo delle spese di viaggio e soggiorno nella città o terra capo di provincia dove dovrà portarsi alla adunanza, [33r] da pagarseli per altro solamente quando abbia compito l'ufficio suo e resone conto alla sua comunità; ma dopo tale fissazione di onorario non sarà lecito alli oratori di domandare né alle comunità e loro Consigli generali o magistrature di rappresentanti l'accordare o stanziare aumento o sussidio alcuno, neppure con titolo di indennità o altro titolo, somma alcuna oltre all'onorario stanziato come sopra.

72. E chi fosse stato una volta oratore alle adunanze suddette non potrà per il corso di un anno essere astretto ad accettare gli uffizi comunitativi o pagarne il rifiuto, ma potrà bensì rifiutarli senza pagamento e sarà esente da ogni esecuzione personale tanto per debiti [33v] privati quanto per debiti pubblici, comunitativi, regi o fiscali.

73. In una o più volte successivamente all'elezione dell'oratore dovrà ciascuna comunità, sempre con partito del suo Consiglio generale, dare al suo oratore tutte le commissioni che vorrà fare presenti alla rispettiva sua adunanza provinciale estendendosi secondo le occorrenze a tutte le materie od oggetti che dalla sopra espressa Costituzione vengano compresi nelle facoltà del voto pubblico.

74. Tali commissioni dovranno darsi in scritto e vinte per il partito del Consiglio generale che le abbia ammesse.

75. Ed all'effetto che il pubblico possa profittare dei lumi e dello zelo di quelle private persone che non [34r] avessero luogo nel Consiglio generale comunitativo al tempo della suddetta elezione, vogliamo che a qualunque comunista di qualsivoglia stato, grado o condizione sia lecito il produrre le sue proposizioni, rimostranze o progetti per vantaggio pubblico, tanto rispetto alla sua comunità quanto relativamente all'universale dello Stato.

76. Tali istanze, proposizioni o progetti non potranno parimente farsi altro che in scritto, e dovranno leggersi in pubblico nel Consiglio generale e poi dal medesimo partitarsi secondo gli ordini per i partiti comunitativi, e quando ricevano l'approvazione in tutto o in parte col partito dovranno darsi in commissione all'oratore per presentarsi alla adunanza [34v] provinciale come oggetti del voto comunitativo e tenerne intiero registro al libro solito di partiti o deliberazioni della comunità.

77. Ed acciò tutti possano godere della soddisfazione di intendere ciò che nelle suddette importanti sessioni comunitative verrà trattato e deliberato, vogliamo che in tali occasioni la sessione del Consiglio generale si tenga in luogo ampio e comodo all'accesso del popolo; per il quale effetto dove i luoghi soliti delle residenze comunitative non fossero capaci sia lecito

prevalersi dei palazzi pretori o delle fabbriche di luoghi pij comunitativi o delle chiese a dichiarazione e giudizio del Gonfaloniere o di chi in suo luogo presiederà al Consiglio generale predetto.

[35r] 78. Dentro al dì ... del mese di giugno di ogni anno dovranno gli oratori comunitativi presentarsi nelle città o terre indicate sopra come rispettivamente capo delle provincie formate dalle rispettive loro comunità.

79. Le adunanze provinciali si terranno nelle predette città o terre suddette e dureranno dal dì ... a tutto il dì ... del mese di giugno di ogni anno, ed il Gonfaloniere *pro tempore* della rispettiva comunità del luogo destinato come capo della provincia sarà anche sempre il presidente delle adunanze provinciali.

80. Tale presidente, se non sia stato eletto anche oratore, non averà voto ma presiederà a tutti e dovrà invigilare ed operare con ogni opportuna autorità acciò nelle [35v] adunanze si proceda esattamente secondo i presenti ordini; ed essendo stato eletto oratore di qualche comunità compresa nella provincia dovrà insieme fare tutte le funzioni e render voto come gli appartiene.

81. Dovranno tenersi tutte in pubblico le adunanze provinciali con libero accesso a qualunque persona di qualsivoglia grado, stato o condizione e tutte le commissioni che vi porteranno gli oratori dovranno essere in scritto ed autenticate dal rispettivo Cancelliere comunitativo in forma di copia di uno o più partiti fatti dalle comunità che le averanno spedite.

82. Nelle adunanze suddette parimente sarà lecito a chiunque, ancorché non componente l'adunanza, il promuovere, rappresentare e [36r] proporre ciò che giudicasse opportuno a beneficio della provincia o dell'universale a similitudine di quanto è stato detto sopra delle comunità.

83. Dipenderà dall'autorità del presidente l'eleggere anno per anno un cancelliere della adunanza e per tale ufficio potrà anche prevalersi del Cancelliere comunitativo del luogo o di altro notaro idoneo a ricevere li atti della adunanza ed a rogarsene, come a raccogliere, registrare e pubblicarne i partiti, esclusi però i ministri in qualunque forma e con qualunque titolo impiegati nei tribunali di giustizia dei luoghi predetti e di tutti gli altri della provincia.

84. Parimente, a dichiarazione del presidente dovrà determinarsi il luogo delle adunanze [36v] che sia comodo alla funzione e perciò gli sarà lecito prevalersi delle fabbriche della comunità o luoghi pij comunitativi come anco dei palazzi pretori o, in difetto di sufficienti comodi ed ampiezza, potrà destinare alle adunanze qualche chiesa senza che possa venirli impedito da chiunque.

85. Il presidente averà riguardo che le adunanze si facciano in ore comode a chi deve intervenire e vi si pratici la dovuta decenza avvertendo tutti i votanti che mentre si farà la lettura delle commissioni, rappresentanze o proposizioni non sarà permesso a veruno l'interrompere ma sarà bene in libertà di ciascuno il domandare vista gratis e copia pagandola di quelle commissioni sopra cui alcuno [37r] volesse fare osservazione, opposizione o addizione.

86. A nome del presidente e per gli atti del tribunale di giurisdizione dei luoghi dove si terranno le adunanze si dovrà pubblicare ogni anno per mezzo di editti il luogo e le ore delle medesime notificando al pubblico la facoltà di intervenire, di perorare et i doveri di decenza e di regolarità da osservarsi.

87. In tali occasioni i giudicanti ad ogni richiesta del presidente rispettivo dovranno accordare le forze del tribunale ed il comando straordinario della truppa civica che venisse richiesta.

88. Dovrà parimente il presidente ricevere gli oratori al loro arrivo e riconoscerli per tali sulla fede della lettera credenziale autenticata [37v] dal Gonfaloniere e dalla firma del Cancelliere della comunità che gli averà eletti.

89. Quindi notificherà loro il luogo e le ore delle adunanze e darà tutte le ulteriori notizie opportune acciò possano compire il loro dovere.

90. Ed acciò non insorgano dubbiezze inutili di precedenza, dichiariamo che dopo il presidente prenderanno posto gli oratori comunitativi secondo l'ordine col quale sono nominate le comunità nella sopradistinta nota di quelle che abbiamo destinate a comporre le rispettive provincie; e con l'istesso ordine dovranno presentarsi, leggersi pubblicamente e partitarsi tanto le

commissioni delli oratori quanto le loro particolari petizioni, avvertendo che neppure mediante tale distinzione, benché pronunziata [38r] di Nostra autorità, potrà mai per occasione o titolo qualunque indursene proprietà, dignità, rango o qualità onorifica di sorta alcuna, né personale per gli oratori né per le comunità, essendoci tutte egualmente care e tutte grate egualmente ~~come parti preziose della nostra sovranità.~~

91. Avanti di aprire la prima sessione provinciale si dovrà in ogni luogo destinato a tale funzione invocare l'assistenza dell'Altissimo, et il presidente con tutti li oratori in abito di lucco nero e non altrimenti si porteranno alla chiesa principale del luogo dove, dai vescovi nelle città e dalla prima dignità ecclesiastica del luogo dove non sieno vescovi, si celebrerà la messa solenne dello Spirito Santo e dopo di essa si canterà [38v] l'inno *Veni Creator Spiritus* e quindi il corpo dell'adunanza provinciale portandosi al luogo destinato darà principio alle sue incumbenze.

92. Il primo atto delle adunanze provinciali dovrà consistere nell'eleggere per partito delli oratori comunitativi una persona che con titolo e nome di Rappresentante provinciale venga liberamente scelto dal voto delli oratori a nome delle rispettive comunità.

93. Perciò ciascuno oratore comunitativo dovrà nominare nella prima adunanza provinciale un soggetto capace di risedere personalmente nella magistratura di Rappresentanti di alcuna delle comunità comprese nella provincia e potrà essere tanto secolare che ecclesiastico, ed i nominati così dovranno uno alla volta ballottarsi per partito delli [39r] oratori dovendosi avere per eletto quello che passerà per i due terzi o più dei voti favorevoli e rinnovarsi le nomine e le ballottazioni sino a tanto che alcuno venga vinto ed eletto come sopra.

94. Dovranno però li oratori nelle adunanze provinciali astenersi dal nominare persone assenti dal capo di provincia senza avere e produrre in atto il loro consenso di accettare l'ufficio perché troppo verrebbe prolungato il corso delle adunanze prima di potere aver dato luogo e termine alle notificazioni ed all'intervento delli eletti che accettassero o mandassero il loro rifiuto.

95. E chi nominasse un assente dovrà anche depositare del proprio la somma di trenta scudi per il caso che l'eletto rifiutasse o giustificasse di [39v] non potere, anche accettando, comparire personalmente e prontamente alla adunanza.

96. Come è stato prescritto sopra per l'elezione delli oratori comunitativi, proibiamo il potersi eleggere all'ufficio di Rappresentante provinciale persone di quelle escluse dall'ufficio di oratore.

97. L'ufficio di Rappresentante provinciale non potrà delegarsi in altri ma chi lo rifiutasse dovrà pagare scudi trenta in mano al cancelliere dell'adunanza provinciale et a profitto e beneficio delli oratori comunitativi intervenuti, da dividersi in rate eguali tra di loro; e sarà incombenza del cancelliere dell'adunanza lo spedire espressamente e subito all'eletto la notificazione del suo partito con termine di due giorni ad avere accettato ed essersi [40r] portato alla adunanza o ad avere rifiutato e pagato il rifiuto sotto la pena del duplo della suddetta tassa di rifiuto.

98. Gli oratori forniti delle loro rispettive commissioni potranno comunicarsele privatamente tra di loro ma dovranno sempre pubblicamente leggersi anche nelle adunanze provinciali, e discusse ed esaminate con partito dell'adunanza predetta, passate ed approvate che vengano, formarne decreto di commissione al Rappresentante provinciale che dovrà essere stato eletto come sopra.

99. Quindi intendiamo che nelle adunanze provinciali gli oratori non solamente consultino sulle commissioni ricevute dalle comunità rispettive, ma che legittimamente trattino anche, propongano [40v] e con loro partito risolvano tutto quel più che giudicheranno interessante per l'intera provincia e degno di pervenire all'Assemblea generale per mezzo del loro Rappresentante provinciale.

100. Ciascuna commissione comunitativa dovrà leggersi in pubblico dall'oratore che ne sarà incaricato e non potendo leggerla da sé stesso la farà leggere da altri a chiara e piena intelligenza di tutti gli intervenuti, e dopo letta dovrà ritenersi in atti dal cancelliere dell'adunanza e poi mandarsi a partito fra i votanti se la rispettiva commissione o quali capi di essa si vogliano dare al Rappresentante per portarsi alla discussione et al voto dell'Assemblea generale.

101. Finita la pubblicazione e la ballottazione delle commis[41r]sioni comunitative in una o più sessioni, dovrà il presidente rammentare pubblicamente come anche tutto ciò che inoltre a nome dell'adunanza costituente il corpo ed il voto provinciale volesse farsi pervenire all'Assemblea generale potrà liberamente da chiunque esporsi per mezzo di lettura come è stato detto di sopra, e di tali petizioni popolari che venissero fatte da chiunque dovrà nella predetta forma farsene partito e secondo il medesimo darsene commissione al Rappresentante.

102. Delle commissioni comunitative come delle petizioni popolari che non fossero vinte col partito dell'adunanza se ne farà semplicemente registro e si conserveranno in atti senza incaricare il Rappresentante provinciale rispettivo.

[41v] 103. Di tutte le commissioni comunitative e di tutte le petizioni popolari che ottenessero favorevole partito nell'adunanza dovrà formarsene la commissione o sia l'istruzione al Rappresentante, che dovrà secondo di esse rendere il suo voto nell'Assemblea generale.

104. Terminato il corso prescritto per le adunanze provinciali dovranno i rispettivi presidenti munire di lettera credenziale il rispettivo Rappresentante della loro provincia acciò possa essere riconosciuto per tale all'Assemblea generale e gli dovrà consegnare in autentica forma le commissioni o istruzioni indicate sopra.

105. Per il dì ... del mese di giugno di ogn'anno dovranno i Rappresentanti provinciali trovarsi in Firenze ed avere esibite le loro credenziali a ..., [42r] dal quale riceveranno le notizie ed avvertenze occorrenti all'esercizio del loro onorevole incarico ed alle funzioni precedenti all'apertura dell'Assemblea generale, il tutto precisamente espresso in carta da osservarsi inviolabilmente.

106. Obbligo preciso inoltre delli Rappresentanti sarà il sostenere in ogni lecita forma le sue commissioni e le ragioni che le rendessero degne di approvazione, e farle gustare all'Assemblea generale per mezzo di pubblica arringa o per mezzo di scrittura e lettura.

107. Dovrà ogni Rappresentante opporre il suo voto a tutte le proposizioni altrui che offendessero il bene della sua provincia o di qualche parte di essa con quell'istesso zelo che dovrà seguirle e favorirle quando giovino al vantaggio universale dello Stato e fossero [42v] utili ad altre provincie particolarmente.

108. I Rappresentanti, non solo per sodisfare alle loro commissioni provinciali come anco mossi dal loro zelo particolare, potranno presentare e rispettivamente promuovere all'Assemblea ogni lecito ricorso contro le leggi o ordini emanati che avessero prodotti cattivi effetti o contro la maniera con la quale nell'esecuzione delli ordini medesimi fosse accaduta irregolarità o aggravio, come pure potranno domandare la remozione di qualunque impiegato nelli tribunali di giustizia o nelli uffizi di amministrazione regia che non conducesse il suo impiego con sodisfazione di qualche comunità o di una provincia o finalmente dell'Assemblea generale, ma limitandosi solamente a tale domanda senza forma alcuna di accusa [43r] poiché uno dei primi doveri e pensieri del Sovrano sarà sempre il provvedere che le persone scelte per il servizio dello Stato sieno di quella probità e capacità che conviene e corrispondano alli loro doveri sotto la più rigorosa disciplina.

109. Averanno principio le sessioni dell'Assemblea generale in Firenze il dì ... giugno di ogn'anno per durare a tutto il dì ... e presiederà alla medesima un Nostro luogotenente che nomineremo ogn'anno anticipatamente rendendolo noto alle provincie.

110. In esso rimettiamo ogni opportuna autorità per fare osservare in tutte le funzioni dell'Assemblea la dovuta quiete e decenza e specialmente la puntuale esecuzione della forma prescritta dalle presenti *Ordinazioni*, ma non avrà voto e non sarà mai scelto tra i rap[43v]presentanti componenti l'Assemblea.

111. Ad elezione del suddetto luogotenente sarà scelto ogni anno un notaro idoneo con titolo di segretario dell'Assemblea che riceva gli atti e si roghi dei partiti e faccia quanto altro appartenga al suo uffizio, ma non potrà eleggersi persona che in qualunque maniera fosse stipendiata o impiegata al servizio dei tribunali di giustizia o delli uffizi del Governo, né per tali devono intendersi gli impiegati al servizio delle comunità.

112. Eleggerà parimente un abile scrittore capace di aiutare al segretario e di supplire alle altre operazioni di penna che richieda il servizio dell'Assemblea.

113. Tale segretario durerà in ufficio un'annata ed a lui sarà confidata la consegna [44r] di tutti gli atti dell'Assemblea nell'archivio che per tale effetto sarà destinato, acciò ognuno possa avere vista gratis delli documenti che volesse e copia pagandola, secondo gli ordini delle cancellerie comunitative; e di tutto ciò dovrà rendere consegna al suo successore che verrà eletto per segretario alla successiva assemblea alla presenza del luogotenente che averà parimente finito l'ufficio suo.

114. Le sessioni dell'Assemblea generale dovranno tenersi in pubblico con libero accesso a chiunque per quanto lo permetta la decenza della funzione e la capacità del luogo a dichiarazione del luogotenente in tutti i casi, e per tale effetto a comodo di queste funzioni sarà assegnata una sala del Palazzo Vecchio.

115. I rappresentanti dovranno usare [44v] l'abito in forma di lucco nero ed il luogotenente rosso, e prenderanno posto nelle sessioni con l'ordine che sono state nominate sopra le provincie; e nell'istessa forma dovrà procedersi alla pubblicazione e partito delle rispettive commissioni che averanno portate i rappresentanti predetti.

116. Ciascuno di essi dovrà leggere o far leggere a chiara notizia di tutti le sue commissioni provinciali.

117. Letta che sia una commissione il luogotenente per mezzo del banditore farà pubblicamente intendere che per modo di obiezione o di aggiunta chi volesse perorare si presenti allora pubblicamente a domandare il posto.

118. E passato quel discreto tempo che sembri opportuno al luogotenente senza che veruno si sia presentato, ordinerà mandarsi [45r] a partito per i voti delli rappresentanti; e dovranno tenersi per vinte ed approvate quelle o parte di esse che passeranno per i due terzi almeno delli voti favorevoli, praticando per tali partiti i voti neri per favorevoli et i bianchi per contrari, secondo lo stile et ordine già usato nelle magistrature fiorentine.

119. Ma quando si presenteranno oppositori non si dovrà partitare la commissione sino a tanto che sieno state ascoltate le opposizioni, e tenendosi registro delli posti accordati alli oppositori si passerà con l'istesso ordine e metodo alla pubblicazione della commissione successiva.

120. Terminata che sia in una o più sessioni la pubblicazione e ballottazione delle commissioni provinciali, potrà ciascuno Rappresentante [45v] in proprio promuovere ed esporre qualunque altra petizione di interesse universale dello Stato o di parte di esso, e dopo fattane la pubblica lettura ed ascoltate le opposizioni come sopra dovranno anche partitarsi similmente tali petizioni.

121. In tal forma parimente potranno riceversi e partitarsi le petizioni di chiunque privata persona, secolare o ecclesiastica, stipendiata o pensionata, purché sia suddito e benché non Rappresentante nella Assemblea generale senza eccezzuazione alcuna.

122. Finita giorno per giorno ogni sessione dovranno rimettersi a Noi per mano del luogotenente tutte le commissioni, proposizioni e petizioni che averanno ottenuto partito favorevole nell'Assemblea, acciò senza ritardo possiamo sulle [46r] medesime fare le opportune considerazioni ed emanare il Nostro consenso a quelle che ne sieno degne, secondo le massime stabilite sulle quali aviamo fondata la nuova Costituzione.

123. Finalmente l'Assemblea si occuperà di deliberare sulle proposizioni che gli verranno presentate per parte del Sovrano e per mezzo del luogotenente, senza riceverle né attenderle per qualunque altro canale.

124. Anche tali proposizioni, comunque contengano richieste di consenso dell'Assemblea per atti riguardanti le materie alla medesima riservate nella soprascritta Costituzione o consistano in oggetti di provvedimento a disordini o abusi conosciuti o temuti contro il bene dello Stato o parte di esso, dovranno leggersi pubblicamente da quella [46v] persona che il luogotenente destinerà e queste pure esporsi alle opposizioni, consultazioni e partito dell'Assemblea; e restando vinte per mezzo di detto partito dovranno avere piena esecuzione nella forma che ciascuna richieda.

125. Ma qualunque di esse esiga la pubblicazione dovrà in essa farsi sempre esplicita menzione del favorevole partito ottenuto, e così riguardarsi e trattarsi tali atti come volontà concordi del Sovrano e del voto pubblico nell'universale dello Stato.

126. Tanto nelle adunanze provinciali come nell'Assemblea generale sarà lecito a chiunque dei votanti il contraddire, opporre o fare questione a quanto sarà stato esposto da uno o più delli Rappresentanti, purché si faccia senza disturbo ed interruzione [47r] di chi esporrà; e facciasi pure nell'istessa o in altra sessione purché si esibisca in atti quanto l'oppositore avesse esposto leggendo o parlando, ed anche di tali opposizioni se ne dovrà fare partito nella forma prescritta sopra.

127. E tutti quelli che vorranno fare petizioni particolari o alcuna opposizione dovranno annunziarsi al luogotenente, unicamente all'effetto di ricevere dal medesimo il posto dopo o avanti di altri che volessero fare simili atti, acciò non insorgano dispute o confusione.

128. In occasione di opposizioni vogliamo che non sia riguardato come personale attacco, insulto o ingiuria o offesa contro gli autori o contro il corpo delle adunanze provinciali o dell'Assemblea [47v] generale, quantunque gli oppositori si esprimessero in parole, frasi o critiche non solite di guardarsi come officiose o tali che ordinariamente s'intendano in significato di sentimenti ingrati o disgustevoli verso chi sono diretti, poiché tutto ciò che sarà detto o scritto nelle adunanze provinciali o nell'Assemblea generale deve aversi per diretto unicamente al bene pubblico e non farsene caso alcuno altrove né ulteriormente, tanto in giudizio che fuori, così richiedendo la libertà dei voti e l'esercizio di un civico zelo che non deve essere subordinato ad altro riguardo che al bene dello Stato.

129. Nelle scritture o nelle arringhe di opposizione o nelle petizioni non si dovranno mai nominare per i loro nomi o cognomi i rappre[48r]sentanti ma solamente indicarli per la provincia che rappresentano.

130. Ma essi dovranno sottoscrivere tutti gli atti che faranno col loro proprio nome e cognome.

131. Per tutti gli atti delle adunanze provinciali e per tutti quelli dell'Assemblea generale non abbia luogo la legge della carta bollata e gli ordini che obbligano a farne uso, cui deroghiamo pienamente.

132. Per evitare le confusioni che potrebbero insorgere dalla difformità delli atti e togliere quelle superfluità che rendono tediosi e difficili gli affari saranno mandate alle comunità ed alle adunanze provinciali come pure all'Assemblea generale le formule da osservarsi in tutti gli atti delli suddetti [48v] rispettivi corpi rappresentanti dello Stato.

133. Spirato il tempo assegnato sopra per le sessioni dell'Assemblea generale, in un giorno da destinarsi dal luogotenente si porterà esso e tutti i rappresentanti alla Nostra udienza in forma pubblica per congedarsi e sentire quanto averemo risoluto sopra gli affari presentatici e su quali ci fossimo riservati di risolvere per farli comunicare alle provincie in una o più volte, e sempre per mezzo del luogotenente suddetto.

134. Per quelle impreviste contingenze per cui occorresse il convocare l'Assemblea generale straordinariamente dovrà osservarsi quanto sopra viene generalmente e particolarmente disposto, riferendolo congruamente alle [49r] circostanze ma senza alterazione della Costituzione e della forma prescritta nelle sopraespresse *Ordinazioni* per la validità delli atti.

135. Tutto quanto viene esposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto dovrà intendersi ed applicarsi in puro e sano senso ma puramente letterale, e non sarà lecita né valida interpretazione di sorte alcuna altro che fatta per mezzo di deliberazione concorde tra il Sovrano et il voto pubblico, da ottenersi per mezzo dell'Assemblea generale costituita come sopra.

136. Terminate tutte le funzioni delli rappresentanti in Firenze dovrà ciascuno di essi portarsi nuovamente alla sua provincia et ivi presentarsi al presidente della provincia con le risoluzioni che li saranno state consegnate [49v] dal Nostro luogotenente, e così averà reso conto del suo intervento all'Assemblea.

137. I presidenti rispettivi delle adunanze provinciali dovranno spedire alle comunità comprese nelle rispettive provincie le risoluzioni predette autenticate dal cancelliere dell'adunanza, che ne dovrà depositare gli originali nella Cancelleria comunitativa della città, terra o castello capo di provincia.

138. L'istesso praticheranno per quelle risoluzioni che perverranno loro nel corso dell'annata per mezzo del Nostro luogotenente suddetto qualora alcuna non fosse emanata allo scioglimento dell'Assemblea e partenza delli Rappresentanti.

[50r]

Formula delle credenziali per i Rappresentanti all'Assemblea generale

In ... a di ... del mese di ... dell'anno ...

Per partito dell'adunanza provinciale di ... legittimamente adunata, in ordine all'invariabile Costituzione leopoldiana, e con i diritti e facoltà procedenti dalla medesima, e con voti 18 favorevoli, contrarj 2 è stato eletto N.N. per suo Rappresentante all'Assemblea generale dello Stato, da tenersi in Firenze nel presente anno ed a lui confidato il voto della provincia suddetta ed il carico di sostenere le commissioni della medesima e di promuovere ogni opportuno atto di beneficio pubblico ed opporsi a tutto ciò che fosse tentato o fatto in contrario.

In fede di quanto sopra che apparisce al libro di partiti dell'adunanza predetta a c. ... io N.N. cancelliere della medesima.

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato al venerando luogotenente per S.A.R. all'Assemblea generale dello Stato il suddetto N.N. degnissimo Rappresentante per la provincia di ...

N.N. presidente all'adunanza provinciale di ... tenutasi quest'anno ...

[52r]

Formula delle petizioni

Petizione

Con la facoltà della invariabile e grata Costituzione leopoldiana io voglio rappresentare alla suprema Assemblea

- che ...
- che ...
- che ...

(qui dicansi chiaramente, e senza senso di dubbio i fatti che muovono l'animo alla petizione. I fatti contengano chiari e precisi termini del male dello Stato o di parte di esso, come del disgusto, o scomodo dei popoli che sia l'oggetto della petizione. Si citino i documenti e si diano in copie o in originali quando sopra alli medesimi si domandi qualche riforma, abolizione, addizione o metodo di amministrazione)

Ragionamento

(Qui si portino le ragioni, esami o critiche secondo la materia richiesta per persuadere la ragionevolezza o l'importanza dell'oggetto che si espone alla discussione o ballottazione come affare interessante l'universale o parte dello Stato)

Proposizione

In conseguenza delli fatti esposti e delle ragioni addotte e con il diritto che me ne compete, domando e chiedo il voto pubblico residente nella suprema Assemblea acciò venga ordinato e stabilito

- che ...
- che ...
- che ...

(qui ridotti a capi chiaramente espressi in forma che si possa col partito accordare o negare senza equivoco, si dovrà distendere quanto verrà proposto e richiesto)

Avvertenza

In qualunque petizione non si ammetterà che venga trattato di più oggetti insieme per non confondere le discussioni ma dovrà trattarsi di un solo oggetto e si potranno fare tante altre petizioni quanti nuovi o altri oggetti muovano lo zelo delli postulanti.

[54r]

Formula delle credenziali per gli oratori comunitativi alle adunanza provinciali

A di ... del mese di ... 178...

La comunità et uomini di ... legittimamente rappresentata dal suo Consiglio generale adunato in ... (tale luogo) in ordine alle facultà e diritti della invariabile ed a tutti grata Costituzione leopoldiana e secondo la forma prescritta dalle *Ordinazioni* contenute nella medesima, ha eletto per suo oratore all'adunanza provinciale da tenersi nel presente anno, o futuro, N.N., intendendo di rimettere alla di lui fede, zelo e prudenza il voto per l'elezione di un degnissimo rappresentante la provincia di ... con tutto quel più e meglio voluto dalla Costituzione e sue ordinazioni.

Libro di partiti a c. 10, vinto con partito di voti 25 favorevoli, 5 contrari, in fede di che

N.N. cancelliere

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato l'onorabile oratore predetto al degnissimo presidente dell'adunanza provinciale nella città di ... o nella terra di ...

N.N. Gonfaloniere (o per il Gonfaloniere) della comunità di ...

[55r]

Formula delle commissioni per gli oratori comunitativi all'adunanza provinciale

Per partito vinto con voti 24 favorevoli, 6 contrarij del Consiglio generale di ... legittimamente e formalmente adunato in ordine alla Costituzione leopoldiana invariabile ed a tutti gratissima, fu deliberato questo di ... di ... 178 ... di commettere per a suo tempo all'oratore da eleggersi (o eletto con simile partito del di ...) per intervenire all'adunanza provinciale nella ... di ... che per voto pubblico di questa comunità esponga e con ragioni sostenga:

⁴Che il nostro statuto al cap. ... dove dispone dei testamenti è gravoso et ingiurioso verso le povere donne, proibendo che il marito possa testare in favore della moglie e di lei parenti sopra alla somma di ..., e così offende l'amore coniugale che nelli estremi della vita non può altrimenti attestarsi e ricompensarsi tra i coniugi.

Che domandi l'uniformità dello statuto predetto in questa parte allo statuto fiorentino come migliore, più utile e più grato alla comunità. Sostenga la proposizione come non offensiva l'interesse di altre comunità né dell'universale dello Stato.

Richieda il pieno partito dell'adunanza provinciale e la commissione nel suo rappresentante per ottenere all'assemblea generale dello Stato il voto pubblico per conseguire da S.A.R. il consenso ad una pubblicazione del seguente tenore:

(Qui si distenda quella pubblicazione che si desidera.

E qualora si chiedesse in altre materie ordini di qualunque altra forma, distendasi parimente l'ordine desiderato)

Avvertenza

Ciascuna commissione dovrà contenere un solo oggetto o affare acciò non si dia luogo a confusione o dubbieze e si possa procedere alle discussioni e partito in termini di pura approvazione o riprovazione, ma quanti oggetti o affari occorran darsi in commissione dovranno distinguersi e contenersi in tante separate commissioni.

Ogni commissione sarà firmata dal Cancelliere comunitativo in fede del partito.

⁴ A margine sin.: «Si pone per esempio di ogn'altra cosa che voglia commettersi alli oratori comunitativi»

[57r]

- ⁵ Alli cancellieri di adunanza provinciale col carico di supplire a loro spese a tutte le scritturazioni e copisti occorrenti, a S. 20 per ciascuno, sono cioè:		S. 400
- a quello della provincia di Firenze	S. 20	
- a quello di S. Miniato	” 20	
- a quello di S. Giovanni	” 20	
- a quello di Scarperia	” 20	
- a quello di Rocca S. Casciano	” 20	
- a quello di Marradi	” 20	
- a quello di Poppi	” 20	
- a quello di Pisa	” 20	
- a quello di Pietrasanta	” 20	
- a quello di Pontremoli	” 20	
- a quello di Arezzo	” 20	
- a quello di S. Sepolcro	” 20	
- a quello di Pistoia	” 20	
- a quello di Pescia	” 20	
- a quello di Volterra	” 20	
- a quello di Colle	” 20	
- a quello di Siena	” 20	
- a quello di Barga	” 20	

	S. 360	
	somma e segue	S. 400

[57v]

	somma da tergo e segue	S. 400
	S. 360	
- al presidente dell'adunanza provinciale di Grosseto	” 20	
- a quello di Livorno	” 20	

	S. 400	
- a ciascuno Rappresentante provinciale S. 25, ed essendo n. 20 rappresentanti come dalla nota di provincie suddette, sono in tutto	S. 500	
- a spese per le funzioni di chiesa in ciascuna provincia	” 200	
- per tutte le altre spese della funzione che possono occorrere nel preparare il luogo all'adunanza provinciale, mobili, etc., che in n. 20 provincie a S. 20 per provincia sono	” 100	
- al segretario dell'Assemblea generale	” 100	
- allo scrittore dell'Assemblea suddetta con carico di provvedersi gli ajuti necessari	” 80	

	somma in tutto	S. 1380

N.B.: tutte le spese di chiesa ed altre spese locali in Firenze potrà farle la Guardaroba generale per renderle adatte alle circostanze e tempi.

⁵ Copia del seguente prospetto di somme destinate ai cancellieri in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 23, c. 791r-v.

[59v]

Dimostrazione dell'entrata e uscita della Depositeria generale per l'amministrazione di un anno dal primo gennaio a tutto dicembre 178 ...

Titoli di entrata regia	Entrata generale
- dalla Camera delle comunità per responsione fissata sopra le sue entrate al netto e pertinenze della Depositeria	L. ...
- dalla suddetta Camera per l'importare di riscossioni eventuali	”
- dalla religione di S. Stefano per responsione fissata in sussidio alla Marina	”
- dal primo dipartimento dell'amministrazione generale consistente nelle Dogane e Zecca per responsione fissata sulle sue entrate, al netto	”
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali	”
- dal secondo dipartimento per responsione fissata	”
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali	”
- dal terzo dipartimento per responsione fissata	”
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali	”
- dall'impresa dei lotti per canone	”
- dall'Ufficio generale della posta per responsione fissata	”
- dal suddetto per riscossioni eventuali	”
- dall'Ufficio de' Conservadori in Siena per responsione fissata	”
- dal suddetto per riscossioni eventuali	”
- da tributi dei feudatari	”
- dall'appalto alle tonnare di Portoferraio per canone	”
- dall'Ufficio de' fossi di Grosseto per responsione fissata	”
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali	”
- entrate di nuovo titolo come appresso:	”
...	”

somma tutte le entrate	L. ...
si sbattono le di contro uscite	”
avanzano le entrate regie con l'esistenza in cassa di	L. ...

[60r]

Titoli di spese per lo Stato	Uscita generale
- spese per il Consiglio e Segreteria di Stato	L. ...
- spese per il Consiglio e Segreteria di finanze	”
- spese per la Segreteria del militare	”
- spese generali per il servizio militare in terra	”
- spese generali per la marina di guerra	”
- spese per l'amministrazione della Depositeria generale	”
- spese di Ministero alle corti estere	”
- spese di pensioni ai riformati e giubbilati tanto civili che militari	”
- spese di pensioni ed assegnazioni personali a diversi impiegati attuali	”
- spese di pensioni in sussidio caritativo o titolo gratuito	”
- spese di gratificazioni e ricompense eventuali accordate da S.A.R. nell'anno	”
- dotazioni e sussidi fissati a favore di diversi uffizi ed azzieude	”
- spese per il bagno dei forzati di Pisa	”
- spese straordinarie in servizio dello Stato accadute per ordini di S.A.R.	”
- assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per quelle civili e militari sottopostegli	”
- supplemento al detto Scrittoio per le occorrenze impreviste accadute alle fabbriche suddette e somministrato con ordini di S.A.R.	”
- anticipazioni a diversi provvisionati e pensionati con ordini come sopra	”
- imprestati a diverse particolari persone con ordini come sopra	”
- somministrati per sussidio alle appresso casse et azzieude:	”
- allo spedale N.N. per elemosina	L. ...
- all'uffizio N.N. per supplire alle spese straordinarie	”

	L. ...
- imprestati alle appresso casse et azzieude per restituirsi:	”
- al Monte comune	L. ...
- allo spedale N.N.	”

	L. ...
- uscite di nuovo titolo come appresso:	
...	

sommano tutte le uscite	L. ...

[60v]

Segue la dimostrazione dell'entrata e uscita della Depositeria generale per l'amministrazione di un anno dal primo gennaio a tutto dicembre 178 ...

Titoli di entrate della Corona	Entrata generale
- dall'impresa dei lotti per riscossione eventuale sulla tangente di profitti spettanti all'interessi di S.A.R. nella detta impresa	L. ...
- dallo Scrittoio delle possessioni per responsione fissata	”
- dal suddetto per riscossioni eventuali	”
- dal Monte comune per frutti di luoghi spettanti a S.A.R. al libro ...	”
- dal Monte di pietà come sopra	”
- da entrate particolari in Vienna	”
- da frutti delle commende magistrali godute da S.A.R. nell'ordine di S. Stefano	”

sommano tutte le entrate	L. ...
si sbattono le di contro uscite	”
avanzano le entrate della Corona con l'esistenza in cassa di	L. ...
Recapitolazione di cassa	
- avanzo in cassa sulle entrate regie	L. ...
- detto sulle entrate della Corona	”

somma	L. ...
esiste in cassa a tutto dicembre 1780	L. ...
resulta di avanzo in contanti per l'assegnamento dell'anno 1781	L. ...

[61r]

Titoli di spese per la Corte	Uscita generale
- passati alla regia cassa di Corte per annua assegnazione alla Guardaroba	L. ...
- passati come sopra per annua assegnazione alle scuderie	”
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento della R. Casa	”
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento del Maggiordomo maggiore	”
- spese di pensioni ed assegnazioni annue ai personaggi della Casa di Lorena ed altri dipendenti della medesima	”
- assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per i palazzi e giardini	”
- per supplemento straordinario alle fabbriche dei suddetti pensionati della Corte	”
- rimesse straordinarie alla Camera di S.A.R. secondo li ordini pervenuti nell'annata	”
- rimesse straordinarie alla Cassa di Corte fatte per ordine di S.A.R. nell'annata	”

sommano tutte le uscite	L. ...

Allegato alla *Memoria* al dì 5 gennaio 1780⁶.

⁶ Riferito ai prospetti con i titoli di entrate e spese.